

INPS - Messaggio | 19 giugno 2024 | n. 2283

Oggetto: Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all'80% per il solo anno 2024. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche di congedo parentale lavoratori dipendenti con fruizione oraria e giornaliera e istruzioni operative.

Premessa

L'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito anche T.U.), ha disposto l'elevazione, dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione, per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

L'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito anche legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" disponendo l'elevazione dell'indennità di congedo parentale, dal 30% al 60% della retribuzione, per un'ulteriore mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

Si rimanda, per tutte le indicazioni amministrative, alle circolari Inps n. 45 del 16/05/2023 e n. 57 del 18/04/2024.

Premesso quanto sopra, con il presente messaggio si comunicano:

1. gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti;
2. gli aggiornamenti procedurali per la lavorazione delle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti;
3. le istruzioni operative per la gestione delle pratiche già presenti in procedura e rispondenti alle novità introdotte dalla norma;
4. altri aggiornamenti relativi alle domande ed alle pratiche di congedo parentale di tutte le gestioni e congedo parentale a ore dipendenti.

1. Presentazione telematica della domanda di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori Dipendenti

Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti è stato modificato per consentire la richiesta di indennizzo con aliquota maggiorata.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto, www.inps.it, nell'ambito dei servizi dedicati, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per richiedere l'indennità con aliquota maggiorata, ossia l'elevazione della retribuzione al 60% oppure all'80%, è necessario spuntare con 'SI' la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata" inserita nella pagina "Dati domanda".

Inoltre, nel caso in cui la data parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, è necessario inserire almeno una delle seguenti date:

- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.

La richiesta di indennità con aliquota maggiorata è possibile per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso

di affidamento/adozione - per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

2. Gestione maternità: aggiornamenti per la lavorazione delle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori Dipendenti

L'applicazione "Gestione Maternità", disponibile sulla Intranet nell'area "Prestazioni a sostegno del reddito", è stata aggiornata con le modifiche di seguito dettagliate.

2.1 Prelievo

Il prelievo delle domande online di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti è stato integrato per acquisire in procedura la richiesta di indennità con aliquota maggiorata.

Rimane possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità 'Prelievo domande online' attivabile dalla relativa voce di menù del gestionale.

2.2 Acquisizione da operatore

L'acquisizione da operatore è stata integrata per permettere l'acquisizione della richiesta di indennità con aliquota maggiorata per i lavoratori dipendenti per le domande di congedo parentale e congedo parentale a ore.

È stato previsto un nuovo motivo di acquisizione 'Congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata' che consente di creare una pratica di congedo parentale con richiesta di indennità con aliquota maggiorata. Tale motivazione può essere utilizzata anche se il protocollo è già presente in procedura per i soggetti interessati.

2.3 Liste

È disponibile la nuova lista 'Pratiche congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata', alla voce di menu 'Liste a richiesta', che consente la ricerca delle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori Dipendenti con richiesta di indennità con aliquota maggiorata.

2.4 Consultazione e variazione

Al fine di gestire la richiesta di indennità con aliquota maggiorata per i lavoratori dipendenti per le domande di congedo parentale e congedo parentale a ore la consultazione e la variazione delle pratiche sono state integrate come segue.

Per pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore Dipendenti il cui periodo abbia un inizio uguale o successivo al 01/01/2023 e il cui evento riporti una data del parto/ingresso in famiglia successiva al 01/01/2022

- Il tab 'Periodi' prevede:

- il nuovo tab di secondo livello denominato 'Aliquota maggiorata' che riporta:

- la dichiarazione di indennità con aliquota maggiorata presente nel tab 'Dichiarazioni'. Tale dichiarazione in questo tab è in sola consultazione e può essere modificata solo nel tab 'Dichiarazioni';

- il campo 'Richiesta indennizzo con aliquota maggiorata' che rappresenta la richiesta utilizzata nella lavorazione della pratica. Tale campo è modificabile solo se nel tab 'Dichiarazioni' è presente la richiesta di indennità con aliquota maggiorata valorizzata a 'SI'. La modifica esclude la richiesta dalla pratica mantenendo l'informazione relativa alla richiesta del richiedente presente nel tab 'Dichiarazioni'.

- il tab 'Dati Calcolo' presenta:

- nel tab di secondo livello 'Dati', un nuovo campo, 'Importo erogato fuori procedura', nel quale è possibile inserire l'eventuale importo lordo già indennizzato fuori procedura per la pratica in lavorazione;

- nel tab di secondo livello 'Periodo calcolato', l'aliquota con la quale viene calcolato l'importo lordo da corrispondere al cliente e l'eventuale importo erogato fuori procedura inserito.

- Il tab 'Pagamenti' riporta nel dettaglio del pagamento l'aliquota se maggiorata.

Per le pratiche di congedo parentale dipendenti e congedo parentale ad ore

- il tab 'Dichiarazioni' presenta la nuova dichiarazione 'Di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata' con le date:

- data ultimo giorno congedo di maternità fruita in qualità di dipendente del settore pubblico o privato per il minore;

- data ultimo giorno congedo di paternità alternativo fruita in qualità di dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno congedo di paternità obbligatorio fruita in qualità di dipendente del settore pubblico o privato per il minore.

La valorizzazione di almeno una delle date è obbligatoria in caso in cui la data parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022. Nel caso in cui l'evento ricada nel 2023, l'inserimento di almeno una delle tre date, se successiva al 31/12/2023, è necessaria per il diritto dell'ulteriore mese con aliquota maggiorata.

Inoltre, per le pratiche di congedo parentale di tutte le gestioni e di congedo parentale ad ore:

- Il tab "Contatori" riporta, nel dettaglio di ogni genitore:

- la lista delle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore definite, integrata con l'aliquota con la quale è stata indennizzata la pratica;

- il totale del congedo parentale indennizzato al soggetto per il dante causa, per ciascuna aliquota;

- il tab 'Periodi dichiarati' consente di indicare l'aliquota con la quale è stato indennizzato un nuovo periodo dichiarato come fruito presso altri enti diversi da INPS.

2.5 Istruttoria

L'istruttoria automatica e manuale è stata integrata per la valutazione della richiesta di indennità con aliquota maggiorata secondo quanto previsto dalla norma vigente.

La procedura valuta il diritto all'indennità con aliquota maggiorata solo per le pratiche che riportano la richiesta di indennità con aliquota maggiorata ed a valle della valutazione del diritto all'indennità.

In caso di richiesta di indennità maggiorata, senza che sussista il diritto per esercitare tale opzione, la procedura non indennizza automaticamente con l'aliquota base al 30%, ma chiede di rimuovere tale richiesta dal tab 'Aliquota maggiorata'.

Seguono i nuovi controlli introdotti per la valutazione del diritto all'indennità con aliquota maggiorata eseguiti nel nuovo ambito "Verifica indennizzo con aliquota maggiorata".

2.5.1 Verifica decorrenza

La procedura ritiene accettabile la richiesta di indennità con aliquota maggiorata di periodi di congedo parentale con inizio a partire dal 1° gennaio 2023, se richiesta da lavoratori dipendenti genitori di figli per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità, alternativo o obbligatorio, come dipendenti del settore pubblico o privato sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La valutazione della data dell'ultimo giorno di congedo maternità/paternità alternativo e obbligatorio, fruito come lavoratore dipendente del settore pubblico o privato, viene eseguita sulle date riportate nella dichiarazione di indennità con aliquota maggiorata presente nel tab 'Dichiarazioni', nel caso in cui la data parto o ingresso in famiglia ricada nel 2022, oppure nel caso in cui la data parto o ingresso in famiglia ricada nel 2023 e si sta verificando la decorrenza per l'applicazione dell'aliquota maggiorata dell'ulteriore mese disposto dalla Legge di Bilancio 2024.

La procedura chiede la suddivisione dei periodi con indennità maggiorata che ricadano parzialmente oltre il 1° gennaio 2023. Dopo la suddivisione, per definire la pratica con periodo precedente il 1° gennaio 2023, sarà necessario rimuovere la richiesta di indennità maggiorata dal tab 'Aliquota maggiorata'.

2.5.2 Verifica età/ingresso in famiglia

La procedura verifica che il periodo richiesto sia fruito entro i 6 anni di età del minore, oppure, in caso di adozione/affidamento, entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia.

Le richieste di periodi di congedo parentale ricadenti, in parte, oltre la data del compimento del sesto anno di vita o di ingresso in famiglia del minore dovranno essere suddivise. Dopo la suddivisione, per la pratica che ricade entro tale data, verrà valutata la richiesta di indennità con aliquota maggiorata. Per la pratica il cui periodo ricade dopo tale data verrà richiesto di rimuovere la richiesta di indennità con aliquota maggiorata dal tab 'Aliquota maggiorata'.

2.5.3 Verifica congedo indennizzato

La procedura verifica che il periodo richiesto con indennità maggiorata, a prescindere dalle condizioni del reddito, non ecceda i 3 mesi di congedo indennizzati e non sia trasferibile all'altro genitore.

In caso di parziale superamento dei 3 mesi indennizzati e non trasferibili all'altro genitore la procedura richiede la suddivisione del periodo al limite dei 3 mesi.

In caso il richiedente abbia già fruito dei 3 mesi indennizzabili e non trasferibili all'altro genitore la procedura chiede che venga rimossa la richiesta di indennità maggiorata dal tab 'Aliquota maggiorata' per poter indennizzare il periodo con l'aliquota base.

2.5.4 Verifica periodo e capienza

La procedura accoglie una pratica con una sola aliquota maggiorata tra quelle applicabili in base alla decorrenza e al periodo richiesto:

- 80% primo mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2023)
- 80% ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 per il solo anno 2024)
- 60% ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 se non fruito nell'anno 2024)

I periodi che non possono essere interamente indennizzati con la stessa aliquota dovranno essere suddivisi.

L'applicabilità di ciascuna aliquota maggiorata viene valutata in base alle seguenti date:

- data del parto/ingresso in famiglia
- date presenti nel tab 'Dichiarazioni' relative alla dichiarazione 'Di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata'
- periodo della pratica.

Per ciascuna aliquota maggiorata applicabile alla pratica viene valutata la capienza massima prevista dalla norma:

- in caso di parziale superamento del massimale di coppia, viene richiesta la suddivisione del periodo al limite indennizzabile con l'aliquota maggiorata;
- in caso di superamento totale del massimale di coppia viene richiesta la rimozione della richiesta di indennità maggiorata dal tab 'Aliquota maggiorata' per poter indennizzare il periodo con l'aliquota base.

2.5.5 Verifica flussi Uniemens

L'istruttoria è stata integrata per supportare la necessaria verifica della situazione in UNIEMENS di entrambi i genitori in caso di una prima richiesta di aliquota maggiorata per il dante causa.

La procedura evidenzierà con un messaggio di warning, nei soli casi di istruttoria di prima pratica con aliquota maggiorata per dante causa, la presenza di eventuali riscontri nei flussi Uniemens di eventi di tipo PGO, PG1, PG2, PG3 di entrambi i genitori.

2.6 Calcolo

Il calcolo dell'indennità è stato modificato per prevedere il computo di pratiche di congedo parentale dei lavoratori dipendenti con l'applicazione della eventuale aliquota maggiorata.

L'eventuale importo lordo inserito nel campo 'Importo pagato fuori procedura' sarà sottratto all'importo lordo dovuto per la pratica in lavorazione. Nel tab di secondo livello 'Periodo calcolato' viene riportata l'aliquota con la quale viene calcolato l'importo lordo da corrispondere e l'eventuale importo erogato fuori procedura inserito nel tab 'Dati'.

2.7 Elaborazione dei pagamenti

Il pagamento delle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore con indennità maggiorata viene effettuato con imputazione ai conti previsti nelle circolari Inps n. 45 del 16/05/2023 e n. 57 del 18/04/2024.

3. Istruzioni operative per la gestione delle pratiche già presenti in procedura e rispondenti alle novità introdotte dalla norma

Si forniscono di seguito istruzioni operative per i seguenti scenari:

1. Pratiche definite prima degli adeguamenti della procedura.

Un periodo di congedo parentale, accolto con indennità prima degli adeguamenti della procedura, potrà essere rilavorato e potrà essere inserita dall'operatore la richiesta di indennità con aliquota maggiorata. Se il periodo è a pagamento diretto, da indennizzare con aliquota maggiorata, ma precedentemente indennizzato al 30%, potrà essere rilavorato e indennizzata la differenza;

1. Pratiche indennizzate in tutto o in parte fuori procedura.

Le pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti a pagamento diretto, rientranti nella decorrenza prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla Legge di Bilancio 2024, i cui richiedenti hanno avuto indennità tramite la procedura "Pagamenti vari", avranno evidenza di presenza di pagamenti fuori procedura, come già avviene, in fase di istruttoria e di calcolo. Dopo le necessarie verifiche sarà possibile inserire l'eventuale importo erogato.

L'importo pagato fuori procedura, riportato nel campo del tab 'Dati calcolo', sarà sottratto all'importo lordo dovuto per la pratica in lavorazione.

In particolare, si raccomanda di verificare:

- che il pagamento rilevato sia relativo al periodo della pratica o a più periodi di pratiche differenti. In questo ultimo caso, alla pratica in liquidazione dovrà essere imputato come 'Importo erogato fuori procedura' solo la parte attinente al periodo della pratica stessa;
- che il pagamento sia relativo al minore per il quale si è richiesto il congedo nella pratica in liquidazione.

4. Altri aggiornamenti

Seguono gli ulteriori aggiornamenti apportati alle procedure online e gestionale Maternità per congedi parentali di tutte le gestioni e congedi parentali a ore:

- l'acquisizione è stata modificata per consentire la presentazione delle domande per i soli periodi che comincino al più entro un mese rispetto alla data di presentazione della domanda;
- il prelievo delle pratiche è stato modificato per non importare gli eventuali periodi dichiarati come fruiti presso altri enti diversi da INPS. Continuano ad essere importate le dichiarazioni relative alla presenza di tali periodi. La presenza in domanda di periodi dichiarati come fruiti presso altri enti diversi da INPS verrà segnalata in fase istruttoria per consentire le opportune verifiche e l'eventuale inserimento di tali periodi in procedura;
- l'istruttoria è stata integrata con un nuovo controllo che segnala con un messaggio informativo la presenza di una dichiarazione di fruizione di periodi presso altri enti diversi da INPS di uno dei due genitori. Poiché i periodi dichiarati in domanda non vengono più importati automaticamente in procedura con il prelievo, se reputati necessari dovranno essere inseriti manualmente.